

GESTIONE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Riferimenti documentali	
Titolo	Gestione segnalazioni Whistleblowing
Redattore	Organo Amministrativo
Data	21 gennaio 2026
Versione	1.1

Revisione	Data	Natura delle modifiche
Rev. 0	20/12/2024	Prima adozione
Rev. 1	21/01/2026	Revisione grafica e nuova diffusione

INDICE

1. SCOPO	1
2. DEFINIZIONI	1
3. DESTINATARI E CAMPO DI APPLICAZIONE	1
4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	2
4.1 Segnalazioni vietate	2
4.2 Segnalazioni in buona fede	2
4.3 Segnalazioni in mala fede	2
4.4 Segnalazioni anonime	3
5. CANALI DI SEGNALAZIONE	3
5.1 Canali interni	3
5.2 Segnalazione esterna ad ANAC	3
5.3 Divulgazione pubblica	3
6. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE	4
6.1 Invio della segnalazione	4
6.2 Gestione di eventuali conflitti di interessi	5
6.3 Verifica di fondatezza della segnalazione	5
6.4 Attività successive	5
6.5 Conservazione	6
6.6 Azioni correttive e di monitoraggio	6
7. LE TUTELE PER IL SEGNALANTE	6
7.1 Tutela della riservatezza	6
7.2 Tutela da ritorsioni	7
7.3 Perdita delle tutele e responsabilità del Segnalante	8
7.4 Responsabilità del Segnalante terzo	8
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8
9. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA	9
10. INFORMAZIONE E FORMAZIONE	9

1. SCOPO

La presente procedura fornisce strumenti e indicazioni operative per la trasmissione, ricezione e analisi delle Segnalazioni come di seguito meglio definite, nel rispetto della normativa e degli orientamenti vigenti in materia:

- D.lgs. 24/2023, il quale ha recepito la direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico, l'integrità della Pubblica Amministrazione o dell'ente privato, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo, sia pubblico sia privato;
- Art. 6, comma 2-bis D.lgs. 231/2001 (così come novellato dalla L. 179/2017 e modificato dal D.lgs. 24/2023) che prevede l'indicazione, all'interno del Modello di cui al citato Decreto, del canale di segnalazione interna definito dall'ente, del divieto di ritorsione nei confronti del segnalante e di un adeguato sistema disciplinare;
- Linee Guida ANAC, linee guida Confindustria e documenti elaborati dal CNDCEC;
- Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("GDPR")

2. DEFINIZIONI

Società	DBG SRL
Segnalazione	Comunicazione scritta o orale di informazioni su presunte violazioni commesse all'interno della Società o su condotte volte a occultare tali violazioni
Segnalante	Persona fisica che effettua la Segnalazione in merito a violazioni apprese nell'ambito del proprio contesto lavorativo o nell'ambito di rapporti di collaborazione o d'affari con la Società, compresi i collaboratori, gli stagisti, i somministrati, i consulenti, gli agenti, i fornitori e i <i>business partner</i>
Segnalato	Persona menzionata nella Segnalazione, intesa come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata
Facilitatore	Persona che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo
Gestore delle segnalazioni e/o Gestore	Soggetto autonomo, indipendente e specificatamente formato, incaricato di gestire le Segnalazioni effettuate per il tramite del canale di segnalazione interno, individuato in Seneca S.r.l.
Modello 231	Sistema strutturato e organico di principi, norme interne, procedure operative e attività di controllo, adottato allo scopo di prevenire comportamenti idonei a configurare fattispecie di reato e illeciti previsti dal D.lgs. 231/2001
Piattaforma	Piattaforma <i>in cloud</i> per la segnalazione degli illeciti conforme alla normativa di cui al D.lgs. 24/2023 e al Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Divulgazione pubblica	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone
Segnalazione non rilevante	Qualsiasi comunicazione avente ad oggetto comportamenti che non costituiscono violazioni. Sono considerate segnalazioni non rilevanti anche tutte quelle comunicazioni che, sulla base della genericità dei contenuti, non consentono di compiere adeguate verifiche.
Segnalazioni in malafede	Qualsiasi comunicazione che si rivela priva di fondamento e che risulti, sulla base di elementi oggettivi, fatta unicamente allo scopo di arrecare un danno al Segnalato o alla Società.

3. DESTINATARI E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a:

- persone fisiche con funzioni di **amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza** della Società (anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto);
- il **Gestore delle segnalazioni** formalmente individuato da DBG SRL, incaricato di gestire le Segnalazioni (di seguito anche il "**Gestore**");

- c) **dipendenti** della Società a prescindere dall'inquadramento contrattuale (anche se in periodo di prova) e soggetti che si trovano anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con DBG SRL pur non rivestendo la qualifica di dipendenti (es. stagisti, volontari e tirocinanti - retribuiti e non retribuiti);
- d) **coloro che cooperano e collaborano** con la Società – a qualsiasi titolo – nel perseguimento dei suoi obiettivi (es. lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti).

La Segnalazione può essere effettuata:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, nel caso in cui il Segnalante sia venuto a conoscenza di una violazione durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente alla cessazione del rapporto giuridico, nel caso in cui il Segnalante sia venuto a conoscenza di violazioni prima dello scioglimento del rapporto stesso (es. pensionati).

4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La Segnalazione può riguardare comportamenti, azioni od omissioni che ledono l'integrità della Società; in particolare:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- violazioni della normativa europea:
 - o illeciti relativi a particolari settori: contratti pubblici, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, tutela dell'ambiente (es. reati ambientali, scarico ed emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua, oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi);
 - o atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (es. frodi, corruzione);
 - o atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (es. violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese).

Possono essere segnalate sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il Segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti, nonché le condotte volte a occultare le citate violazioni.

4.1 Segnalazioni vietate

Sono vietate e quindi considerate non rilevanti e non perseguibili, le Segnalazioni:

- relative a contestazioni, rivendicazioni o **richieste legate a un interesse di carattere personale** del Segnalante che attengono esclusivamente ai rapporti di lavoro con colleghi o propri superiori (es. vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra il Segnalante e un altro lavoratore o superiori gerarchici);
- **fondato su meri sospetti** o comunque palesemente prive di fondamento e/o acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (**c.d. voci di corridoio**);
- aventi **finalità puramente diffamatorie** o caluniose (es. segnalazioni che riportano informazioni per screditare la reputazione di una persona);
- aventi toni ingiuriosi o contenenti **offese personali o giudizi morali**, volte a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti (es. segnalazioni contenenti parole di disprezzo/offensive);
- relative a informazioni che sono **già totalmente di dominio pubblico** (es. informazioni riportate su mezzi di comunicazione - giornali, siti internet - e sentenze).

Le Segnalazioni considerate non rilevanti, e quindi inesequibili, saranno archiviate.

4.2 Segnalazioni in buona fede

Il Segnalante è tenuto a effettuare Segnalazioni che siano il più possibile circostanziate e che offrano il maggior numero di elementi per consentire lo svolgimento delle dovute verifiche.

Dopo aver effettuato la Segnalazione, il Segnalante che ravvisi la presenza di eventuali errori può darne immediata informazione attraverso lo stesso canale al quale è stata presentata la Segnalazione.

4.3 Segnalazioni in mala fede

Sono da ritenersi effettuate in mala fede le Segnalazioni che si dovessero rivelare volutamente futili, false o infondate, con contenuto diffamatorio o comunque aventi ad oggetto informazioni deliberatamente errate o fuorvianti, al solo scopo di danneggiare la Società, il Segnalato o altri soggetti interessati dalla Segnalazione.

In tal caso, la Società valuta la necessità di adottare adeguate azioni – anche mediante l'adozione di idonee sanzioni disciplinari – nei confronti del Segnalante.

4.4 Segnalazioni anonime

Benché i Segnalanti siano invitati a dichiarare la propria identità per garantire maggiore credibilità ed efficacia rispetto a una segnalazione anonima, le Segnalazioni anonime sono consentite e ritenute ammissibili (purché adeguatamente circostanziate e dettagliate).

Il Gestore delle segnalazioni considera, tra i fattori rilevanti per valutare la segnalazione anonima, la gravità della violazione riportata, la credibilità dei fatti rappresentati e la possibilità di verificare la veridicità della violazione da fonti attendibili.

Qualora il Segnalante scelga di indicare le proprie generalità, ne è garantita la riservatezza come di seguito meglio specificato.

5. CANALI DI SEGNALAZIONE

5.1 Canali interni

Le segnalazioni di **condotte illecite (anche presunte)** possono essere effettuate unicamente mediante i seguenti canali interni:

1. Piattaforma informatica accessibile al link <https://dbg.whistlelink.com/> (canale interno prioritario e preferenziale)
La piattaforma online, conforme alla direttiva UE 2019/1937 e al D.lgs. 24/2023, consente l'invio di segnalazioni criptate e anonime (anche mediante un sistema di messaggistica vocale), senza la necessità di indicare recapiti telefonici o indirizzi e-mail;
2. **Posta ordinaria/raccomandata (in via residuale)**, qualora non fosse possibile utilizzare la piattaforma on-line), all'attenzione del Gestore delle segnalazioni presso Seneca S.r.l., in via D. Piccinini, 2 – 24122 Bergamo (BG), con le modalità sotto meglio specificate.

Il Segnalante può richiedere, attraverso i predetti canali, un incontro riservato con il Gestore delle segnalazioni, il quale deve garantirne lo svolgimento (in luogo adatto a consentire la riservatezza del Segnalante) entro un termine di 15 giorni. L'incontro è documentato a cura del Gestore mediante sistemi di registrazione vocale, con il preventivo consenso del Segnalante, o mediante verbale che il Segnalante sottoscrive previa verifica ed eventuale rettifica dello stesso. Copia del verbale è consegnata al Segnalante.

5.2 Segnalazione esterna ad ANAC

Le **presunte violazioni del diritto UE** possono essere segnalate ricorrendo al canale di segnalazione istituito dall'ANAC **solo al ricorrere delle condizioni** tassativamente indicate dall'art. 6 del D.lgs. 24/2023:

- nel contesto lavorativo del Segnalante non è prevista l'attivazione del canale interno come obbligatoria o, se prevista, il canale non è stato attivato o non è conforme alle prescrizioni del D.lgs. 24/2023, con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- la Segnalazione non ha avuto seguito (il Gestore delle segnalazioni non ha intrapreso entro i termini previsti dal D.lgs. 24/2023 alcuna attività circa l'ammissibilità della segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell'esito dell'istruttoria svolta);
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la segnalazione interna questa non avrebbe seguito (ad esempio, per il rischio che le prove di condotte illecite possano essere occultate o distrutte o vi sia il timore di un accordo tra chi riceve la Segnalazione e la persona coinvolta nella stessa, o ancora nell'ipotesi in cui il Gestore della segnalazione sia in conflitto di interessi);
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la segnalazione interna, andrebbe incontro a ritorsioni (ad esempio, perché si sono già verificate situazioni ed eventi analoghi nell'ente);
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio, al caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un'autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quale ad esempio la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente).

In ogni caso, i fondati motivi che legittimano il ricorso alla segnalazione esterna per il timore di ritorsioni o di trattamento inadeguato della segnalazione devono essere fondati sulla base di circostanze concrete che devono essere allegate alla segnalazione e su informazioni effettivamente acquisibili.

5.3 Divulgazione pubblica

Le **presunte violazioni del diritto UE** possono essere segnalate ricorrendo alla divulgazione pubblica (ad esempio, mediante stampa e mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone quali *social network*, *Facebook*, *Twitter*, etc.) **unicamente al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni**:

- si sia previamente utilizzato il canale interno e/o esterno, ma non vi sia stato riscontro o non vi sia stato dato seguito entro i termini previsti dal D.lgs. 24/2023;

- il Segnalante ritenga sussistere fondati motivi di un “pericolo imminente e palese per il pubblico interesse”, considerato come una situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche all’incolumità fisica di una o più persone, che richieda che la violazione sia tempestivamente svelata con ampia risonanza per impedirne gli effetti;
- il Segnalante ritenga sussistere fondati motivi per ritenere che la segnalazione esterna possa comportare un rischio di ritorsione oppure non avere efficace seguito perché ad esempio potrebbe ricorrere un pericolo di distruzione delle prove o di collusione tra l’autorità preposta a ricevere la segnalazione e l’autore della violazione. Dovrebbe in altri termini trattarsi di situazioni particolarmente gravi di negligenza o comportamenti dolosi all’interno dell’ente.

Anche in tali casi, i fondati motivi che legittimano il ricorso alla segnalazione esterna devono essere fondati sulla base di circostanze concrete che devono essere allegare alla segnalazione e su informazioni effettivamente acquisibili.

6. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

6.1 *Invio della segnalazione*

Piattaforma on-line (strumento di segnalazione prioritario)

La Piattaforma consente di effettuare segnalazioni per **iscritto o oralmente** (mediante sistema di messaggistica vocale) e garantisce, attraverso un sistema di crittografia, la riservatezza dell’identità del Segnalante, del Segnalato, di eventuali ulteriori persone coinvolte e del contenuto della Segnalazione.

Per effettuare una segnalazione è necessario collegarsi al link <https://dbg.whistlelink.com/> e compilare i campi presenti, avendo cura di inserire tutte le informazioni obbligatorie richieste in modo tale che la Segnalazione sia il più esaustiva e chiara possibile, allegando, se del caso, eventuale documentazione a comprova.

Il sistema è studiato per consentire l’invio di segnalazioni senza l’obbligo di registrarsi né di dichiarare le proprie generalità. Il Segnalante può, infatti, lasciare un messaggio attraverso la Piattaforma in forma anonima e non è necessario che fornisca un indirizzo e-mail o un numero di telefono.

Al termine della compilazione del Modulo di segnalazione, **il Segnalante deve annotare il codice che identifica in modo univoco la Segnalazione**, automaticamente generato dalla Piattaforma e che non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.

Tali credenziali consentiranno al Segnalante di monitorare lo stato di lavorazione della Segnalazione ed eventualmente interloquire con il Gestore delle segnalazioni.

Entro 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione, il Gestore invia al Segnalante, tramite la Piattaforma dedicata, avviso di ricevimento.

Posta ordinaria/raccomandata o elettronica

Nel caso in cui non fosse possibile usare la piattaforma *on line* la Segnalazione può essere inviata tramite posta ordinaria/raccomandata – all’attenzione del “Gestore delle segnalazioni” presso Seneca S.r.l., in via D. Piccinini, 2 – 24122 Bergamo (BG).

Si raccomanda di indicare chiaramente nell’oggetto della Segnalazione che si tratta di una segnalazione per la quale il Segnalante intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della stessa. Tale specifica consente, laddove la Segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente oppure attraverso un canale diverso da quelli specificamente previsti, la trasmissione tempestiva da parte di quest’ultimo al soggetto autorizzato a ricevere e gestire le segnalazioni *Whistleblowing*.

Per garantire un adeguato livello di sicurezza e riservatezza nelle Segnalazioni inoltrate tramite posta ordinaria/raccomandata, la Segnalazione deve essere inserita in **due buste chiuse** includendo: i) nella prima i dati identificativi del Segnalante, per poter interloquire con il Gestore; ii) nella seconda, l’oggetto della segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una **terza busta riportando, all’esterno, la dicitura “riservata al Gestore delle segnalazioni”**.

Invio della Segnalazione ad un soggetto diverso dal Gestore

Chiunque riceva una Segnalazione, in qualsiasi forma (orale o scritta), rientrando nel campo di applicazione della presente procedura, a lui non destinata o erroneamente inviata, deve trasmetterla tempestivamente, e comunque entro 7 giorni dal suo ricevimento, al Gestore delle segnalazioni, attraverso il canale di segnalazione interno e nelle modalità di cui al presente paragrafo, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante (ove noto).

Il destinatario della Segnalazione errata non può trattenere copia dell’originale e deve eliminare eventuali copie in formato digitale, astenendosi dall’intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

Lo stesso è tenuto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della stessa e della relativa documentazione.

La mancata comunicazione di una Segnalazione ricevuta, nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza, costituiscono una violazione della presente procedura e potranno comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte della Società.

6.2 Gestione di eventuali conflitti di interessi

Nell'ipotesi in cui il Gestore della Segnalazione fosse una persona coinvolta o interessata dalla stessa, la Segnalazione andrà indirizzata all'organo amministrativo della Società al fine di garantirne la gestione efficace, indipendente e autonoma, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dalla disciplina vigente in materia.

6.3 Verifica di fondatezza della segnalazione

Il Gestore verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del Segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

In via preventiva, il Gestore valuta la sussistenza dei requisiti essenziali della Segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter, quindi, accordare al Segnalante le tutele previste (sotto specificate).

Il Gestore, in particolare, verifica che:

- a) il Segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la Segnalazione. Qualora il requisito non dovesse sussistere, la Segnalazione verrà presa in considerazione dal Gestore, ma non saranno garantite le tutele di cui al D.lgs. 24/2023 e in particolare la tutela alla riservatezza del Segnalante;
- b) l'oggetto della Segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina.

Qualora il requisito non dovesse sussistere, il Gestore procede all'archiviazione della Segnalazione ricevuta.

In base agli esiti delle verifiche preliminari, il Gestore:

1. potrà decidere di non esercitare i suoi poteri di istruttoria (archiviando la Segnalazione) per manifesta infondatezza data l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti, per accertato contenuto generico della Segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, oppure qualora ritenga che la natura e il contenuto della Segnalazione sia irrilevante ai sensi della normativa di riferimento, o priva di elementi di rischio per la Società e i suoi *stakeholder*, informando dell'esito il Segnalante e l'organo amministrativo;
2. potrà decidere di esercitare i suoi poteri di istruttoria secondo il livello di urgenza derivante dalla valutazione dei rischi che possono emergere dalla natura della Segnalazione e informare dell'esito il Segnalante. L'esercizio dei poteri istruttori può prevedere lo svolgimento di approfondimenti con il coinvolgimento di soggetti interni o esterni alla Società competenti in materia.

Ove quanto segnalato non fosse adeguatamente circostanziato, il Gestore può chiedere elementi integrativi al Segnalante tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il Segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Nel caso di coinvolgimento di altre strutture/funzioni/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, agli stessi verrà reso noto solo il contenuto della Segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante.

I soggetti coinvolti a supporto del Gestore della segnalazione sono gravati dai medesimi doveri di comportamento volti ad assicurare la riservatezza del Segnalante.

6.4 Attività successive

Qualora all'esito delle verifiche svolte si accertasse l'ammissibilità e la fondatezza della Segnalazione, il Gestore delle segnalazioni fornisce un riscontro al Segnalante, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla Segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

Il Segnalante è informato dell'esito della Segnalazione entro il termine di 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione.

Pertanto, alla scadenza dei 3 mesi, il Gestore della segnalazione può comunicare al Segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della Segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della Segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- l'attività svolta fino a quel momento e/o l'attività che intende svolgere (riscontro sulla natura dell'istruttoria, se ancora in corso).

Il Gestore della segnalazione, inoltre, trasmette all'organo amministrativo il proprio parere affinché individui i provvedimenti più opportuni da intraprendere in conseguenza dell'accaduto, ivi inclusi – sussistendone i presupposti – i provvedimenti disciplinari nei confronti degli autori degli illeciti e/o delle irregolarità, già previsti da CCNL.

Allo stesso modo il Gestore provvede, trasmettendo adeguata relazione all'organo amministrativo, ove accerti che la Segnalazione, rivelatasi infondata in seguito agli opportuni accertamenti, appaia essere stata trasmessa con dolo o colpa grave, affinché venga valutata la necessità di intraprendere nei confronti del Segnalante gli opportuni provvedimenti disciplinari.

6.5 Conservazione

La Segnalazione e la relativa documentazione sono conservate sulla Piattaforma dedicata a cura del Gestore delle segnalazioni, il quale è tenuto a documentare l'intero processo di gestione della Segnalazione, al fine di garantire la completa tracciabilità delle stesse e delle attività svolte.

Tutta la documentazione deve essere conservata per il tempo necessario alla gestione della Segnalazione e, comunque, non oltre cinque 5 anni a decorrere dalla chiusura della stessa, salvo l'instaurazione di un'azione giudiziaria o disciplinare nei confronti del Segnalato o del Segnalante che avesse reso dichiarazioni false o diffamatorie. In tal caso, la documentazione e la relativa documentazione dovrà essere conservata fino alla conclusione del procedimento e allo spirare dei termini per proporre impugnazione.

Trascorsi i termini sopra indicati, la Segnalazione e la relativa documentazione, sarà cancellata.

Le credenziali di accesso alla Piattaforma sono conosciute solo dal Gestore delle segnalazioni ovvero dai soggetti eventualmente dallo stesso espressamente autorizzati. In caso di intervenuta modifica del Gestore, lo stesso comunica al fornitore della Piattaforma la necessità di provvedere con la disabilitazione del proprio *account*. Il Gestore che subentra, in forza di formale attribuzione di incarico, chiede al fornitore della Piattaforma l'attivazione di nuove credenziali.

Eventuali documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito solo al Gestore ovvero ai soggetti eventualmente dallo stesso espressamente autorizzati.

Le Segnalazioni effettuate mediante incontro diretto sono documentate per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione. Il Segnalante verifica, rettifica e conferma il contenuto della trascrizione.

6.6 Azioni correttive e di monitoraggio

Se dalle analisi svolte dal Gestore emergesse la necessità di formulare raccomandazioni volte all'adozione di opportune azioni di rimedio, è responsabilità dell'organo amministrativo valutare e definire, con le funzioni aziendali interessate, un piano di azioni correttive per la rimozione delle criticità rilevate garantendone l'implementazione entro tempistiche definite, dandone comunicazione al Gestore che monitora lo stato di attuazione delle azioni.

Periodicamente, il Gestore verifica che tutte le Segnalazioni pervenute siano state trattate, debitamente inoltrate ai destinatari di competenza e fatte oggetto di reportistica secondo quanto previsto dalla presente procedura.

7. LE TUTELE PER IL SEGNALANTE

Le tutele accordate al Segnalante possono essere garantite dalla Società solo nel caso in cui siano rispettate le indicazioni contenute dalla presente procedura. Non viene garantita alcuna protezione al Segnalante nel caso in cui egli abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita.

Le tutele accordate al Segnalante sono estese anche:

- al Facilitatore;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante con uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante con cui hanno un rapporto abituale e corrente

7.1 Tutela della riservatezza

La Società, nel predisporre e rendere effettivo il proprio canale di Segnalazione interna, si impegna a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato e di eventuali altre persone coinvolte, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

La riservatezza è garantita anche nel caso di Segnalazioni effettuate mediante un incontro diretto con il Gestore della segnalazione.

La riservatezza è garantita anche a chi effettua una Segnalazione prima dell'inizio o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel periodo di prova, qualora le informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo oppure nella fase selettiva o precontrattuale.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, può comportare nei confronti dell'interessato l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte di ANAC, nonché l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte della Società.

È possibile rivelare l'identità del Segnalante solo previo consenso espresso dello stesso e previa comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione, nei seguenti casi (espressamente previsti dal D.lgs. 24/2023):

- nel procedimento disciplinare, laddove la rivelazione dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a Segnalazioni laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Pertanto, il Gestore della segnalazione garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante e del Segnalato, se non dove strettamente necessario all'esercizio del potere istruttorio e fatti salvi, ad esempio, i casi in cui: (i) vi sia una espressa previsione normativa o un provvedimento della pubblica autorità che imponga la comunicazione delle generalità del Segnalato oppure: (ii) in fase istruttorie – a causa delle caratteristiche delle indagini da svolgere – il Gestore della Segnalazione abbia necessità di comunicare le generalità del Segnalato ad altre strutture/funzioni interne/terzi; (iii) sia necessario coinvolgere il responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari se la Segnalazione è ritenuta fondata affinché siano valutate le opportune azioni disciplinari.

7.2 Tutela da ritorsioni

In ogni caso, nessun procedimento disciplinare potrà essere avviato in mancanza di precisi e oggettivi riscontri circa la fondatezza della Segnalazione.

Inoltre, è vietato qualsiasi comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ambito lavorativo in ragione della Segnalazione e che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Tra le misure di ritorsione vietate rientrano, a titolo esemplificativo:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso.

Per godere della protezione da ritorsioni è necessario che:

- il Segnalante abbia ragionevoli e fondati motivi di ritenere che la Segnalazione sia veritiera (non sono sufficienti mere supposizioni o voci di corridoio) e rientrante nell'ambito oggettivo di applicazione della normativa;
- la Segnalazione sia stata effettuata con le modalità descritte nella presente procedura;
- vi sia uno stretto collegamento (rapporto di consequenzialità) tra Segnalazione e atto/comportamento/omissione sfavorevole subito dal Segnalante.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla Segnalazione.

Laddove il Segnalante dimostri di avere effettuato una Segnalazione e di aver subito, a causa della stessa, una ritorsione, l'onere della prova grava sulla persona che ha posto in essere tali condotte e atti ritorsivi. È quest'ultima, quindi, che è tenuta a dimostrare che l'azione intrapresa non è in alcun modo connessa alla Segnalazione.

Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, ne consegue la loro nullità e l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria.

La responsabilità si configura anche in capo a colui che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del Segnalante, così producendo un effetto negativo indiretto sulla sua posizione.

7.3 Perdita delle tutele e responsabilità del Segnalante

Il Segnalante deve avere fondato motivo di ritenere che le informazioni oggetto della Segnalazione siano vere. Le tutele previste dal D.lgs. 24/2023, infatti, non si applicano quando sia accertata la responsabilità penale o civile del Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, commessi con dolo o colpa grave. In caso di perdita delle tutele, oltre all'applicazione di sanzioni disciplinari, è prevista una sanzione amministrativa da parte di ANAC.

Le tutele sopra indicate non devono infatti essere intese come una forma di impunità del Segnalante: resta valida la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante dipendente nell'ipotesi di Segnalazione effettuata in malafede o con colpa grave, nonché l'obbligo di risarcire (ex art. 2043 del Codice civile) eventuali danni causati dalle citate condotte illecite. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo potrebbero essere previste le seguenti sanzioni in capo al Segnalante in caso di negligenza:

- il richiamo verbale, l'ammonizione scritta, la sanzione pecuniaria, la sospensione dal servizio, la revoca dell'incarico per i dirigenti;
- il richiamo verbale, il richiamo scritto, la multa, la sospensione dal servizio, il licenziamento con o senza preavviso per i dipendenti.

Nello specifico, nel caso in cui al termine del procedimento di accertamento della Segnalazione emergano elementi oggettivi comprovanti l'invio di segnalazioni in malafede o con colpa grave, il Gestore informa tempestivamente l'organo amministrativo, affinché possa adottare gli adeguati provvedimenti.

Contestualmente, il Segnalato viene messo a conoscenza della presenza di tali violazioni affinché, ove occorra, egli sia in condizione di esercitare il suo diritto di difesa ed eventualmente agire nelle sedi opportune nei confronti del Segnalante.

7.4 Responsabilità del Segnalante terzo

Le sanzioni penali e civili conseguenza degli illeciti e degli abusi di cui al precedente paragrafo si applicano anche a Segnalanti terzi rispetto alla Società.

Qualsiasi illecito o abuso della presente procedura commesso dalle controparti con le quali la Società intrattiene rapporti contrattuali (es. fornitori, consulenti/collaboratori esterni, *partner* commerciali, ecc.), viene sanzionato secondo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali. Tali clausole possono prevedere, a titolo meramente esemplificativo, la facoltà di risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali. Le sanzioni possono comportare, inoltre, il divieto di instaurare nuovi rapporti contrattuali con i soggetti interessati.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali acquisiti in fase di gestione delle Segnalazioni deve essere effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ss. mm. e ii.).

I dati raccolti sono esclusivamente quelli necessari alla gestione della Segnalazione. I dati sono conservati in una forma che ne consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica Segnalazione e comunque non oltre i cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle Segnalazioni sono effettuati dalla Società in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del GDPR, fornendo idonee informazioni al Segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. In particolare, gli scopi specifici del trattamento dati sono esplicitati nell'informativa messa a disposizione di chiunque acceda alla Piattaforma per effettuare la Segnalazione.

La Società ha appositamente nominato e istruito al trattamento dei dati personali i soggetti autorizzati al trattamento anche ai sensi degli artt. 5, 24, 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2- quaterdecies del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

9. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA

La presente procedura è adottata con delibera dell'organo amministrativo della Società.

La Società riesamina su base periodica ed eventualmente aggiorna la presente procedura, al fine di garantirne il costante allineamento alla prassi aziendale e alla normativa di riferimento.

10. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La presente procedura è disponibile sul sito dbg.it nell'apposita sezione Whistleblowing e portata a conoscenza, all'interno della Società, con gli strumenti ritenuti più opportuni.

La Società promuove attività di comunicazione, informazione e formazione in merito alla presente procedura, al fine di assicurare la più efficace applicazione della stessa e la più ampia conoscenza della disciplina in materia di Segnalazioni, del funzionamento e dell'accesso ai canali interni di Segnalazione, nonché dei provvedimenti applicabili in caso di violazioni.